

DELIBERA N. 1/12/CIR

Archiviazione della controversia Vodafone N.V./Fastweb S.p.A. in materia di procedure di migrazione degli utenti finali da Fastweb a Vodafone

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'11 gennaio 2012;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l’art. 23;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito *“Regolamento”*);

VISTA l’istanza del 10 giugno 2011 della società Vodafone N.V. (*“Vodafone”*) (acquisita al prot. Agcom n. 29551 del 10 giugno 2011), con la quale la predetta società, nell’investire l’Autorità della definizione di una controversia con la società Fastweb S.p.A. (*“Fastweb”*) in materia di procedure migrazione degli utenti finali da Fastweb a Vodafone, ha chiesto, altresì, all’Autorità l’emanazione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, di misure cautelari finalizzate ad indurre Fastweb alla cessazione della propria condotta posta in essere, secondo Vodafone, in violazione della vigente normativa;

VISTA la nota della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica dell’Autorità (di seguito, la *“Direzione”*), prot. Agcom n. 31489 del 20 giugno 2011, con la quale la medesima Direzione ha richiesto a Vodafone di voler perfezionare, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, la documentazione allegata alla predetta istanza del 10 giugno 2011;

VISTA la nota di Vodafone del 23 giugno 2011, acquisita al prot. Agcom n. 32273 del 23 giugno 2011, a mezzo della quale la società provvedeva al perfezionamento della predetta istanza del 10 giugno 2011;

VISTA la nota prot. Agcom n. 34290 del 5 luglio 2011, con la quale la Direzione ha comunicato alle società Vodafone e Fastweb (di seguito “le parti”), ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia ed ha chiesto a Fastweb, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento, di inviare le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari;

VISTA la memoria di Fastweb S.p.A. del 14 luglio 2011, acquisita al protocollo Agcom n. 36352 del 15 luglio 2011, con cui la società ha depositato le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari;

VISTA la memoria integrativa di Vodafone del 22 luglio 2011 (acquisita al prot. Agcom n. 38235 del 22 luglio 2011);

UDITE le parti in data 29 luglio 2011, presso la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica dell’Autorità, in relazione alla suddetta richiesta di misure cautelari;

VISTA la memoria di Fastweb del 5 agosto 2011 (acquisita al prot. Agcom n. 41492 dell’8 agosto 2011);

VISTA la nota prot. Agcom n. 45393 del 7 settembre 2011, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica dell’Autorità comunicava alle parti il rigetto delle misure cautelari richieste da Vodafone ed il proseguimento, nel merito, della controversia;

VISTA la memoria di Vodafone del 21 settembre 2011 (acquisita al prot. Agcom n. 48884 del 22 settembre 2011);

VISTA la memoria di Fastweb del 29 settembre 2011 (acquisita al prot. Agcom n. 50968 del 30 settembre 2011);

VISTA la memoria di Fastweb del 28 ottobre 2011 (acquisita al prot. Agcom n. 59582 del 31 ottobre 2011);

UDITE le parti, in relazione al merito della presente controversia, in data 4 novembre 2011 presso la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica dell’Autorità;

VISTA la memoria di Vodafone dell’11 novembre 2011 (acquisita al prot. Agcom n. 66183 del 25 novembre 2011);

VISTA la memoria di Fastweb del 23 novembre 2011 (acquisita al prot. Agcom n. 65635 del 24 novembre 2011);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Regolamento, conclusa la fase istruttoria del procedimento e trasmessi gli atti alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità la stessa, nel corso della seduta del 12 dicembre 2011, valutati gli esiti istruttori ha ritenuto di convocare le parti in audizione innanzi alla Commissione medesima, per il giorno 11 gennaio 2012, ai fini della definizione della controversia;

VISTA la nota prot. Agcom n. 69955 del 13 dicembre 2011, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica dell'Autorità, conclusa la fase istruttoria del procedimento, ai fini della definizione della presente controversia convocava le parti, per l'11 gennaio 2012, dinanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità e fissava i termini per l'invio di ulteriori ultime due memorie conclusive;

VISTA la memoria di Vodafone del 23 dicembre 2011 (acquisita al prot. Agcom n. 72017 del 27 dicembre 2011);

VISTA la memoria di Fastweb del 23 dicembre 2011 (acquisita al prot. Agcom n. 72010 del 27 dicembre 2011);

VISTA la memoria di Vodafone del 4 gennaio 2012 (acquisita al prot. Agcom n. 446 del 4 gennaio 2012);

VISTA la comunicazione di Fastweb del 2 gennaio 2012 (acquisita al prot. Agcom n. 155 del 3 gennaio 2012), con la quale la società comunicava di aver citato Vodafone, con atto notificato in data 29 dicembre 2011 (e trasmesso all'Autorità unitamente alla predetta comunicazione del 2 gennaio u.s.), dinanzi al Tribunale civile di Milano per *accertare e dichiarare la liceità delle condotte di Fastweb S.p.A. [e] che, pertanto, le pretese azionate da Vodafone Omnitel NV con istanze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 10-23 giugno 2011 sono infondate in fatto e in diritto*";

RILEVATO che il sopra richiamato atto di citazione di Fastweb dinanzi al Tribunale civile di Milano nei riguardi di Vodafone interviene in un momento temporale successivo alla conclusione dell'istruttoria da parte della Direzione e prima della audizione dinanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità, ai fini della definizione della controversia;

CONSIDERATO che nella suddetta comunicazione del 2 gennaio 2012 Fastweb, nel richiamare gli articoli 3 e 12 del Regolamento, ha avanzato all'Autorità istanza per l'archiviazione del procedimento contenzioso in oggetto per sopravvenuta improcedibilità del medesimo, avendo la stessa rimesso la cognizione della controversia in corso presso l'Autorità dinanzi all'Autorità giudiziaria;

VISTO l'atto di citazione suddetto;

RILEVATO che, con il predetto atto di citazione, Fastweb ha richiesto all'Autorità giudiziaria di accertare e dichiarare la legittimità delle proprie condotte nell'ambito delle procedure di migrazione dei propri clienti verso l'operatore Vodafone e che, pertanto, le pretese azionate da quest'ultima con istanza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 10 e 23 giugno 2011 sono infondate in fatto e in diritto;

VISTA la parziale coincidenza delle questioni devolute alla cognizione dell'Autorità e del Tribunale civile di Milano e RITENUTO, pertanto, che la domanda formulata da Vodafone nell'istanza del 10 giugno 2011, perfezionata in data 23 giugno 2011, è divenuta improcedibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, che il procedimento in oggetto debba essere archiviato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento;

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

ARTICOLO 1 (Archiviazione)

1. Il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società Vodafone N.V. con Fastweb S.p.A. in materia di procedure di migrazione degli utenti finali da Fastweb a Vodafone, di cui in premessa, e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento.

ARTICOLO 2 (Disposizioni Finali)

1. La presente delibera è notificata alle società Vodafone N.V. e Fastweb S.p.A., pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

3. Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 11 gennaio 2012

Il Presidente
Corrado Calabrò

Il Commissario relatore
Roberto Napoli

Il Commissario relatore
Enzo Savarese

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario Generale
Roberto Viola